

STATUTO

ISAH IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA DON ABBO IL
SANTO 12/21

Numero REA: IM - 245062

Codice fiscale: 01817270083

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente	
	atto e dallo Statuto di cui infra si fa riferimento alle	
	disposizioni di legge in materia.	
	Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi	
	dell'articolo 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	<u>Denominazione</u>	
	1. La società è denominata:	
	"ISAH IMPRESA SOCIALE SRL"	
	Articolo 2	
	<u>Oggetto</u>	
	2.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività	
	d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle	
	loro attività.	
	2.2 La società, in ossequio al disposto dell'art. 2 d.lgs.	
	112/2017, ha per oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi	
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,	

	n.112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente	
	del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del	
	Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al	
	settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo	
	settore;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al D.	
	Lgs. 112/2017;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.	
	La società può compiere in via residuale, non principale e non	
	prevalente secondo il disposto dell'art. 2 c. 3 d.lgs. 112/2017,	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo	
	amministrativo necessarie od utili per il conseguimento	

	dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate	
	per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o	
	che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla	
	società.	
	Articolo 3	
	<u>Sede</u>	
	3. La società ha sede in Imperia (IM).	
	Articolo 4	
	<u>Durata</u>	
	4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.	
	Articolo 5	
	<u>Capitale e altre risorse finanziarie</u>	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero).	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo	
	suscettibili di valutazione economica.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in	
	misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	5.2 Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta	
	ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di	
	recesso a norma dell’articolo 2473 c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso	

	la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo	
	2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.	
	5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza	
	obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia	
	a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con	
	particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	5.4 La società può emettere titoli di debito, anche sotto forma	
	di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con	
	particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.	
	La competenza all'emissione dei titoli di debito è attribuita	
	all'organo amministrativo, che ne determina l'ammontare e le	
	condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che	
	deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico	
	ed è iscritta nel registro delle imprese.	
	Articolo 6	
	<u>Domiciliazione</u>	
	6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società,	
	è quello dagli stessi comunicati agli amministratori e	
	risultanti dal Registro delle Imprese.	
	6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo	
	e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società,	
	è quello dagli stessi comunicati alla società medesima.	
	Articolo 7	
	<u>Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi</u>	

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/17.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e

	non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di	
	prelazione.	
	7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte	
	di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci	
	interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di	
	essi posseduta.	
	7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non	
	voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce	
	automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che,	
	viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.	
	7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato	
	dall'offerente.	
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno	
	qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle	
	forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il	
	prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune	
	accordo tra loro.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono	
	alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di	
	cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito	
	precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore,	
	esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede	
	la società, su richiesta della parte più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener	

	conto della situazione patrimoniale della società, della sua	
	redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da	
	essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del	
	prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente,	
	ove egli appaia di buona fede, nonchè delle condizioni e	
	limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in	
	considerazione ai fini della determinazione del valore di	
	partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un	
	eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento	
	del pacchetto di controllo della società.	
	L'arbitratore determina come ripartire il costo	
	dell'arbitraggio stesso.	
	7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera	
	partecipazione.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni	
	offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse,	
	il socio offerente è libero di trasferire tutte le	
	partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.	
	Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della	
	prelazione per parte della partecipazione offerta, può	
	trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha	
	esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno	
	concordate con lo stesso.	
	7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da	

	parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi	
	efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le	
	partecipazioni oggetto di trasferimento.	
	7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito	
	senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non	
	è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti	
	amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto	
	verso la società.	
	7.9 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui	
	usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il	
	preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di	
	tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal	
	presente articolo in tema di inosservanza del diritto di	
	prelazione.	
	Articolo 8	
	<u>Morte del socio</u>	
	8. La partecipazione trasferita per successione legittima o	
	testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e	
	con gli effetti di cui al precedente articolo 7.	
	Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che	
	questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà	
	legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti	
	amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà	
	alienare le partecipazioni con effetto verso la società.	
	Articolo 9	

	<u>Recesso</u>	
	9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di	
	recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano	
	le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili,	
	le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla	
	disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di	
	cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/07. Al socio receduto è	
	ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui	
	all'art. 22.4.	
	Articolo 10	
	<u>Organo amministrativo</u>	
	10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società può	
	essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in	
	sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5	
	(cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8	
	aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore	
	è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017,	
	ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di	
	cui al D. Lgs. 58/98.	
	10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.	

	10.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	
	di cui all'articolo 2390 c.c..	
	Articolo 11	
	<u>Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori</u>	
	11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli	
	amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	successiva assemblea.	
	Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero	
	pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari,	
	decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori	
	devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci	
	la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono	
	compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Articolo 12	
	<u>Consiglio di amministrazione</u>	
	12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma	
	2, del D.Lgs. 112/2017.	
	12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono	

essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13

Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica,

	inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato	
	membro dell'Unione Europea.	
	13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa	
	regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei	
	suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se	
	nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati	
	preventivamente informati della riunione.	
	13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti.	
	13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede	
	la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Articolo 14	
	<u>Poteri dell'organo amministrativo - Delegati</u>	
	14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno	
	o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso	
	si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto	
	e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le	
	attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..	
	14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	

	determinandone i poteri.	
	Articolo 15	
	<u>Rappresentanza</u>	
	15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio	
	di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	15.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al	
	liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli	
	eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le	
	modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 16	
	<u>Compensi degli amministratori</u>	
	16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett.	
	a) del D.Lgs. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli	
	amministratori una indennità annuale in misura fissa, nonché	
	determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con	
	modalità stabilite con decisione dei soci.	
	16.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso	

è stabilito dai soci.	
Articolo 17	
<u>Organo di controllo interno e revisione legale dei conti</u>	
17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo di controllo interno.	
17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	

	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di	
	imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione	
	legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione	
	dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un	
	revisore legale o da una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove	
	consentito dalla legge.	
	17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale	
	dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da	
	sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione	
	collegiale possono svolgersi mediante mezzi di	
	telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le	
	riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 18	
	<u>Decisioni dei soci</u>	
	18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono	

alla loro approvazione.

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19

Assemblea

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,

	le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con	
	lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da	
	inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi	
	comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima	
	o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può	
	prevedere l'eventuale seconda convocazione.	
	19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato	
	membro dell'Unione Europea.	
	19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche	
	in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo	
	di controllo, se nominato, sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 20	
	<u>Svolgimento dell'assemblea</u>	
	20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	20.2 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e	
	video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali	

	deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare	
	l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'	
	ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che sia indicata nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) la piattaforma software	
	attraverso la quale sarà possibile collegarsi, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente ed il Segretario.	
	20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega	
	deve essere specificato il nome del rappresentante con	
	l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.	

	20.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga	
	opportuno, il verbale è redatto da notaio.	
	Articolo 21	
	<u>Quorum</u>	
	21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale	
	sociale.	
	21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti	
	attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i	
	soci.	
	21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole	
	compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale	
	sociale.	
	21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 22	
	<u>Bilancio e utili</u>	
	22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro	

	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva	
	la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle	
	condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..	
	22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli	
	utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo	
	il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al	
	successivo art. 22.4.	
	22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione	
	sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante	

	aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti	
	finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti	
	di utilità sociale.	
	22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il	
	bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs.	
	112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il	
	registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della	
	società.	
	Articolo 23	
	<u>Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività</u>	
	23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto	
	a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	
	un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività della società.	
	23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto,	
	alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del	

	bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti	
	di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o	
	impattano sui lavoratori.	
	23.3 Qualora l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della	
	metà, lavoratori e utenti potranno nominare almeno un	
	componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo	
	di controllo.	
	Articolo 24	
	<u>Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda</u>	
	24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 25	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi.	
	25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	

	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto	
	il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad	
	altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno	
	tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 26	
	<u>Clausola compromissoria</u>	
	26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra	
	essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore,	
	se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti	
	al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà	
	devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre	
	arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso	
	la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede	
	legale della società, su istanza della parte più diligente tra	
	quelle in contesa.	
	26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un	

	collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta	
	l'istanza per la nomina.	
	26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	
	sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in	
	contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale	
	della società.	
	26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una	
	nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento	
	della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione	
	al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche	
	sociali.	
	Articolo 27	
	<u>Disposizioni applicabili</u>	
	27. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa	
	richiamo al d.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni, alle norme previste dal codice civile per le	
	società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse	
	prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto	

FRANCO AMADEO Notaio.

Atto esente da imposta di bollo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Imperia in data 06/05/2025 al N. 1294 serie 1T con Euro € 200,00.